

1.

Archivio parrocchiale di Cavalese,
Protocollo del notaio Alessandro Giovanelli

**Proclama del vicario di Castello, il notaio Nicolò Bozzetta,
agli abitanti del paese in occasione della festa di San Giorgio
Castello, giovedì 24 aprile 1572**

Proclama ex Officio¹ facta in villa Castelli infrascripti.

Essendo pervenutto ale orecchie del spectabile et egregio messer Nicolò Bozetta², vicario bene merito della Iurisdiction di Castello di En et Chaldiff per l'illustre et generoso signore et barone, il signor Balthesar Trautscum, barone di Sprechenstain et Scrossenstain, marschalcho hereditario del contato di Tirol etc., di En et Chaldiff, capitano di Rovaredo a la Preda a Chalian³ et in Fiemme dignissimo⁴ etc., qualmente nella presente Iurisdictione di Castello molti delicti et errori di continuo si cometono contra li precepti de Dio et contra le lege et statuti, in vilipendio del Officio⁵ a danno di molte persone.

Per la qual cosa, volendo il prefato spectabile messer vicario per l'officio suo proveder et obviar a simili errori, schandalli et delicti, acioché le persone da ben non siano offese et li delinquenti siano puniti, ha ordinato et comesso che per Marino, publico ufficiale et precone⁶ di essa Iurisdictione, il giorno de hogi sia [ad] alta voce al bancho dela ragion⁷, loco solito a simile proclama, proclamato et preconizzato il presente proclama, acioché niuno, sotto pretesto de ignorantia, si posia excusare.

Per tanto, de mandato et comissione del prefatto spectabile et egregio messer Nicolò Bozetta, honorando vicario de Castello preditto pro etc., si fa intender et comette che niuna persona, sia di qual grado, conditione et statto esser si voglia, non ardischa né pressuma contrafar overo contravenir al presente proclama in modo alchuno sotto le pene infrascritte.

1. Prima si comete che niuna persona non debia biastemar l'onnipotente Dio, overo il nome suo, overo la gloriosa Virgine Maria, overo alchun Sancto dela Corte celeste in modo alchuno, sotto pena.
2. Item che niuna persona, in la presente festa [di San Giorgio] et durante essa, né mancho per l'avenir, in la presente villa et Iurisdictione, tanto di giorno quanto di notte, non debia portar arme prohibite di sorte alchuna, como sono archabusi da roda⁸, mancho dela mesura solita, arme d'asta, manarini da tirar de man, bale de ferro, crosette et altre simil arme

1 Cioè emesso dal giudice del tribunale.

2 Figlio del notaio Lazzaro Bozzetta di Moena, il notaio Nicolò di fatto abitava a Daiano, paese dei suoi avi: infatti il trisnonno, Leonardo *Bozeta* (dal soprannome della madre Maddalena, mentre il padre era Antonio Vanzo) si era trasferito e sposato a Moena alla fine del Quattrocento.

3 Si riferisce al Capitanato ai Confini d' Italia, sotto diretto dominio asburgico, comprendente la città di Rovereto e il suo territorio, che a nord arrivava fino a Castel Pietra (nei pressi di Calliano), allora molto vicino al fiume Adige, prima delle rettifiche del fiume di metà Ottocento.

4 Effettivamente risulta capitano vescovile in Fiemme negli anni 1568-1572.

5 Cioè del tribunale e quindi della giustizia.

6 Sta per *araldo*, *banditore*.

7 Come visto in altri documenti il "banco della ragione" a Castello si trovava nella piazzetta antistante gli edifici situati subito a destra rispetto alla strada che sale sul colle della chiesa.

8 Così chiamati per il meccanismo di produzione della scintilla che, in sostituzione della precedente miccia poco pratica e inutilizzabile nelle giornate piovose: si basava su una rotellina caricata a molla, la quale con il suo attrito sulla pietra focaia permetteva l'accensione della polvere da sparo. Queste armi erano assai costose.

offensibile et da la ragion⁹ prohibite sotto pena de lire 25 de dinari¹⁰ et di perder le arme; et altre pene arbitrarie secondo la conditione dele persone; salvo che li viandanti, qualli per transito possano portar le loro arme¹¹.

3. Item che niuna persona non debia overo ardischa giochar, in secreto overo palesamente, in loco publico overo privato, a giochi de carte overo dadi et simili altri giochi prohibiti dala ragione et non tenere sticharie overo bischazarie; sotto pena de lire 25 per chadauno contrafaciente.
4. Item che tutti et chadauni ribelli, condemnati et exbaniti¹² dala presente Iurisditione, et tutti et chadauni homini et persone di mala condition, converssation, vitta et fama, debiano per tutto il presente giorno havere disgombrato et disgombrare et se stessi et le persone loro absentare fuori del territorio et Iurisditione presente et deli soi confini; et fuori di detti confini restare et remanere et in alchun modo non intrare né restar in essi confini. Notifichando, intimando et protestando ali predicti et chadauno di essi che dal giorno presente in poi contra tal persone si procederà secondo la forma dela ragion.
5. Item che niuna persona non ardischa né pressuma in modo alchuno per sé overo per altri, directamente overo indirectamente, acceptar overo far acceptare in alchuno loco dela presente Iurisditione alchun ribello, banditto, overo condemnato dala presente Iurisditione, overo a simile persone dare overo far dare alchuno cibo overo vivanda, aiuto overo favore; sotto le pene deli statuti et altre pene arbitrarie.
6. Item che tutte quelle persone qualle vendono, comprano et trafegano¹³ nella presente Iurisditione, a peso overo a misura, debiano havere et tenere menssure iuste et directe, signate con il segno del Commun de Fieme¹⁴, et non habiano a vender overo comprar con altre misure; sotto la pena del lire [25] per chadauna volta che sarà contrafatto.
7. Item che tutte quelle persone che vorano il presente anno dar overo servire de dinari et robbe¹⁵ ad alchuni sopra altre robbe, cioè biave et formenti et altri grani che si ricoglierano in la fruga overo ricolto futuro, et similmente quelli vorano accetar dinari et robe a tal computo, debiano, quelli che servirano, servire a ragion et in ragion di quello che si venderano talli grani, overo robbe, otto overo dieci giorni dopo il generale recolto, et non per più. Et similmente quelli [che] acceterano non debiano obligarssi solum per il pretio et in ragion predetta; sotto pena de perder la suma che haverano servito et de lire 25 de dinari per chadauno contrafaciente¹⁶.
8. Item che niuna persona su la presente festa et durante essa, tanto il giorno presente quanto la notte sequente, non ardischa né pressuma far overo principiari rumori et questione in ditti overo in facti; sotto pena de lire 25 in parolle et 50 in facti¹⁷.
9. Item che niuna persona non debia vendere overo comprar overo in alchun modo contrattare cum figlioli di familia et persone poste in potestà d'altri¹⁸; sotto pena de lire 25.

9 Il termine “ragione”, in questo documento più volte usato, sta per “legge”, “giustizia”.

10 Lire 25 erano pari a 5 *ragnesi* o fiorini del Reno; una multa piuttosto elevata, corrispondente allora a circa 10 giornate di lavoro di un maestro artigiano.

11 A riconferma che i tempi non erano propriamente pacifici e che girare armati era una consuetudine.

12 Condannati al *bando*, quindi *banditi*.

13 È il nostro *trafficano* (parola di origine catalana).

14 Si deve ancora una volta sottolineare che le misure di Fiemme erano obbligatorie in tutta la valle, non solo nella Giurisdizione vescovile, ma anche in quella tirolese di Castello, quindi anche a Capriana, Stramentizzo e Valfloriana, che non facevano parte della Comunità.

15 Qui si nota l'uso di anticipare, in contanti o in merce, il valore del raccolto dell'estate successiva. Si prescrive che l'interesse per il prestito sia costituito dalla differenza tra il prezzo delle messi al momento del raccolto ed il prezzo che sarà spuntato otto o dieci giorni dopo (leggermente superiore).

16 Tutta questa prescrizione era finalizzata ad evitare i reati di usura, che erano frequenti.

17 Se si passava quindi alle vie di fatto, mettendosi le mano addosso, la pena era raddoppiata.

18 Si tratta di minorenni o persone sotto tutela o servi.

Qual pene et chadaune di esse sarano tolte tante volte quante volte sarà contraffato et per chadauno contrafaciente et sarano aplichade al Fisco etc.

[Questo proclama fu letto pubblicamente da me, notaio scrivente, e proclamato ad alta voce da Marino de Marino, messo di Castello. E questo mentre il popolo tornava dalla messa, davanti ad una gran folla, giovedì 24 aprile 1572¹⁹, indizione 15^a, al “banco della ragione” di Castello di Fiemme, Giurisdizione di Enn e Caldif; alla presenza dei testimoni: Giorgio del fu Osemo di Cavalese abitante a Castello; Giovanni del fu Valentino Tomasini di Castello; Lorenzo de Odorici di Capriana.

Io Alessandro Giovanelli, notaio pubblico e ordinario della Giurisdizione di Castello, su ordine [del vicario] ho scritto e, per conferma, mi sono sottoscritto.]

NB: Il testo tra [] è tradotto dal latino.

Il documento è stato pubblicato sul notiziario “La Comunità di Fiemme”, anno XV (1997), n° 1.

2.

Archivio parrocchiale di Capriana

Proclama per la Giurisdizione di Castello riguardante il rispetto dell'ordine pubblico e della moralità Cavalese, 27 aprile 1767

D'ordine e comando del molto illustre e clarissimo signor Gerolamo Riccabona,
vicario di Castel Fiemme.

Sebbene con molti e replicati proclami s'abbia procurato di mettere freno a molti inconvenienti per rendere tranquilla la quiete e la pace de sudditi, comeché però, e dalle informazioni de giurati²⁰, e dalle lagnanze di molti particolari, si rileva che bene spesso ora in un luogo ora nell'altro di questa Giurisdizione certi giovanastri scapestrati ed altre persone mal viventi, posposto il timor santo di Dio, si faccino lecito di vivere a proprio capriccio e secondo l'istinto delle loro malnate passioni, conculcando lo prescritto delle divine ed umane leggi con disprezzo altresì della giustizia.

Volendo quindi por argine a talli inconvenienti, prima che maggiormente si dilatino, e levare le prime cagioni d'onde scaturiscono li disordini e le iniquità, con il presente publico proclama, da essere stridato²¹ ed affisso in tutte le ville di questo Vicariato ne soliti luoghi, resta seriamente proibito e vietato:

1. In primo luogo a tutti li osti e bettoglieri di dar ricovero o ricetto e somministrar cosa alcuna da mangiare e bere, anche col contante alla mano, molto meno poi in credenza, nel qual caso s'averà anche per nullo il credito, a figliuoli di famiglia, a minori, pupilli ed a

19 Tutti ci aspetteremmo il “23 aprile”, data in cui attualmente si festeggia il Santo, come sottolinea anche Tarcisio Corradini, *Il dosso della chiesa di San Giorgio a Castello di Fiemme*, Baselga di Piné 2003, p. 42. Fatto sta che nel documento è scritto chiaramente il “24 aprile”, che di per sé è la data seguita dal rito ambrosiano.

20 Nella Giurisdizione tirolese di Castello vi erano complessivamente 7 giurati: 3 per Castello, 1 per ciascuna delle altre Regole (Capriana, Valfloriana, Stramentizzo) e 1 per le *case romane*. Tra i compiti dei giurati vi era per l'appunto quello di avvertire il tribunale ogni volta vi fossero dei disordini nei rispettivi paesi.

21 Cioè *gridato* con delle *strida*.

donne maritate, senza l'espressa licenza di volta in volta de padri di famiglia, de curatori, tutori e de martiti; sotto pena di fiorini 10²² all'eccelso Fisco per cadauna volta²³.

2. A suddetti osti e bettoglieri seriamente si proibisce di non admettere alle loro osterie e bettole, sotto qualunque pretesto o colore, qualunque perssona terriera²⁴ in tempo di festa sotto li divini uffizii o funzioni ecclesiastiche della mattina o della sera; sotto pena di fiorini 10 all'eccelso Fisco per cadauna volta e per cadauna persona.
Come pure, sotto la stessa pena, resta a medemi proibito dar ricetta a qualunque persona terriera oltre le ore dieci di notte; avvertendo che in tutti li sudetti casi un sol testimonio della contravvenzione sarà sufficiente e mediante la sua deposizione si procederà all'imposizione delle sudette pene, sumariamente²⁵.
3. Si vietano e rigorosamente proibiscono tutti li balli diurni o notturni, pubblici o privati, senza la previa licenza dell'Ufficio o Superiorità legittima²⁶; sotto pena di fiorini 10 per cadauna persona che ballerà, sonerà o sarà altrimenti assistente al ballo. Avvertendo che il capo di casa in cui si ardirà ballare, oltre alli fiorini 10, verrà punito con la prigionia di tre giorni.
4. Si proibiscono e seriamente si vietano li canti ed il sonare de violini, canachioni²⁷ o altri instrumenti in tempo di notte sulle pubbliche strade, come pure li notturni strepiti, schiamazzi e simili inconvenienti da qualli resti offesa la pace pubblica e la tranquillità; sotto pena arbitraria, che sarà determinata secondo le circostanze.
5. Si proibiscono e si vietano seriamente le conventicole e radunanze di giovani di diverso sesso, specialmente di notte tempo, chiamate comunemente *filodi*²⁸, ne qualli, come pur troppo insegna l'esperienza, tanti mali e peccati si comettono con il disdoro eziandio delle famiglie. Restando specialmente avvertiti li padri e capi di famiglia a non permettere nelle loro case talli disordini, poiché essi specialmente verranno con tutto il rigore processati e puniti arbitrariamente secondo le circostanze; il che seguirà anche degli altri.
6. Si replicherà il proclama delle armi, etc.²⁹
E perché il presente proclama resti pienamente osservato, ed in caso di trasgressione l'Ufficio ne resti debitamente avvertito, s'ingiunge a tutti li giurati della Giurisdizione, che di tempo in tempo saranno, a dover in vigore del loro caricho e giuramento invigillare attentamente, affinché non vengano le sudette ordinazioni transgredite. Ed in caso di contravvenzione, resta loro incaricato l'obbligo preciso di portarne alla nostra Cancellaria la denunzia, comandando che a tall'efetto sia ad ogni uno de giurati consegnata una copia del presente proclama.

Datto in Cavalese, li 27 aprile 1767³⁰.

22 Non era un importo da poco, valutabile all'epoca in una quindicina di giorni di lavoro di un maestro artigiano.

23 Assomiglia, fatte le debite proporzioni, all'attuale divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni.

24 Cioè *del luogo*, perché per i forestieri vi erano ovunque restrizioni ancor più severe.

25 Anche oggi esiste un orario e una determinata ora di chiusura dei locali pubblici, così come per le pensioni ed alberghi esiste l'obbligo di comunicazione per ragioni di pubblica sicurezza.

26 Cioè del tribunale o del vicario.

27 L'amico prof. Adriano Zanon, grazie alla collaborazione della figlia Marta che ringrazio, mi informa: "... il termine *canachione* viene dal veneto *canachion* (pron. *canaciòn*), cioè lo strumento propriamente detto *colascione*, della famiglia dei liuti, ma più rozzo e più grande..." (da Renato Lunelli, *La fisarmonica e il Trentino*, "Atti del III Congresso Nazionale di Arti e Tradizioni Popolari, Roma 1936, pp. 352-359); a quest'epoca probabilmente lo strumento era a sei corde e con una tastiera simile a quella della chitarra.

28 Nel dialetto attuale i *filò*, che tutti i meno giovani ricordano.

29 Si riferisce a un altro proclama, a noi non pervenuto e che qui non viene ricopiato, ma che si trovava già presso le singole Regole, con il divieto di portare armi da fuoco e bianche, eccettuate particolari situazioni.

30 Il luogo di redazione è a Cavalese perché sia il vicario sia il cancelliere, che erano di Cavalese, non avevano l'obbligo di residenza a Castello, potendo delegare altri in caso di urgenza.

Italo Giordani – Via Ischia, 2/C I – 38030 Panchià ☎ 0462*813724

italo.giordani@storiadifiemme.it

italo.giordani@gmail.com

www.storiadifiemme.it

Gerolamo Ricabona³¹, vicario. Dottor Francesco Vigilio Rizzoli, cancelliere³².

NB: Il documento è redatto su un foglio unico, scritto sul *recto* in orizzontale. Il *verso* è bianco.

³¹ Fu anche capitano in Fassa per il Principato vescovile di Bressanone.

³² L'amico Bruno Demattio di Cavalese mi informa che il notaio di per sé si chiamava Giacomo Francesco Vigilio Rizzoli (Cavalese 7 gennaio 1713 – 8 settembre 1799).